




**PROTEZIONE CIVILE**  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

002304



## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**E**

**ANCI**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI**

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale a Roma, via Ulpiano 11 – 00184 Roma, qui di seguito denominato “Dipartimento”, nella persona del *Dott. Franco Gabrielli*, nella sua qualità di Capo del Dipartimento;

E

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale a Roma, Via dei Prefetti, 46 – 00186, qui di seguito denominata “ANCI”, nella persona del *Dott. Wladimiro Boccali*, nella sua qualità di delegato alla Protezione civile dal Presidente dell'ANCI;

VISTI:

la legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i., recante “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile”;

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Accordi fra pubbliche amministrazioni”;

la legge del 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato – Città ed Autonomie locali”;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locale nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;



il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";

#### PREMESSO CHE:

ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifiche, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge;

il Dipartimento riconosce il ruolo di rappresentanza dell'ANCI nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile quale punto di riferimento organizzativo dei Comuni italiani;

il Dipartimento intende favorire la piena e fattiva partecipazione dell'ANCI alla concertazione e al confronto istituzionale in riferimento agli obiettivi perseguiti dal Servizio nazionale della Protezione civile;

l'ANCI persegue fra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale, ivi compresa la protezione civile, che si estrinseca anche con la partecipazione in via ordinaria all'attività di Commissioni e organismi istituzionali;

l'ANCI promuove attività di formazione e di coordinamento politico-tecnico dei propri associati in relazione ai suindicati temi ed in particolare ha costituito una apposita Consulta Nazionale di Protezione Civile quale momento di condivisione e collaborazione tra i Comuni sulle diverse tematiche;

l'ANCI è articolata in Associazioni regionali ed in soggetti ad essa collegati che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statutarie, nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;

l'ANCI con propri rappresentanti designati partecipa al Comitato Paritetico Stato-Regioni-Enti locali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifiche, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;



CONSIDERATO CHE:

il Dipartimento e l'ANCI, nel quadro dei rispettivi ruoli istituzionali, perseguono l'obiettivo comune di sostenere politiche e servizi, anche attraverso soluzioni e strumenti innovativi, atti a facilitare, nell'ambito delle più generali politiche locali sulla protezione civile, la previsione e la prevenzione dei rischi e la preparazione delle attività di gestione dell'emergenza ai fini della tutela dell'integrità della vita e della salvaguardia dei beni;

il Dipartimento e l'ANCI ritengono opportuno individuare e diffondere sul territorio strumenti idonei in grado di razionalizzare l'impiego delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di cui in premessa;

RITENUTO OPPORTUNO:

sostenere le attività delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, a ogni livello territoriale e amministrativo, in un'ottica di sistema integrato e decentrato, al fine di potenziare le attività di previsione, prevenzione, preparazione e di risposta operativa all'emergenza;

razionalizzare e coordinare le attività, valorizzando le diverse componenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, assumendo a valori di riferimento la programmazione e concertazione istituzionali;

procedere, in attuazione delle disposizioni e delle volontà sopra richiamate, alla definizione di adeguate forme di collaborazione finalizzate a un costante miglioramento dell'efficienza del Servizio nazionale della Protezione civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO che fa parte integrante del presente  
Protocollo,

IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'ANCI

CONCORDANO SU QUANTO SEGUE



## **Art. 1**

### **(Finalità)**

Il presente Protocollo ha come oggetto lo sviluppo di un programma di azione comune finalizzato alla diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile e alla realizzazione di attività di carattere formativo, operativo e tecnico utili ad assicurare sempre più efficaci ed efficienti interventi di protezione civile.

## **Articolo 2**

### **(Programma di Attività)**

Il Dipartimento e l'ANCI, per le finalità di cui all'articolo 1 del presente Protocollo, si impegnano a:

- 1) confrontarsi, nell'ambito dei rispettivi ruoli istituzionali, sui temi e sugli obiettivi di protezione civile, considerati di volta in volta prioritari, al fine di garantire il miglior funzionamento del Sistema nazionale di Protezione civile a tutti i livelli amministrativi e sul territorio nazionale;
- 2) rafforzare la comunicazione istituzionale al fine di garantire una costante diffusione delle informazioni sulle tematiche di protezione civile, anche finalizzato a condividere un linguaggio comune sui temi che di volta in volta saranno affrontati;
- 3) promuovere, sul territorio, la diffusione della conoscenza degli atti e degli adempimenti di protezione civile al fine di facilitarne la comprensione e l'attuazione da parte delle amministrazioni locali.
- 4) Sostenere azioni territoriali volte alla diffusione e alla promozione della cultura di protezione civile e dello sviluppo delle buone pratiche, con particolare riferimento alle problematiche di più urgente attualità del settore, quali la pianificazione d'emergenza comunale e la continuità amministrativa. I Comuni che, prioritariamente, saranno destinatari di tali attività sono quelli classificati in Zona 1 e 2 sismica secondo le apposite Delibere Regionali.

## **Art. 3**

### **(Gruppo di Coordinamento)**

1. Le Parti istituiscono un Gruppo di Coordinamento con il compito di promuovere e coordinare le attività oggetto del presente Protocollo.
2. Il Gruppo di Coordinamento è composto da sei membri designati, rispettivamente, 3 dal Dipartimento e 3 dall'ANCI, che assume il ruolo di segreteria organizzativa del Gruppo stesso.
3. Il gruppo di Coordinamento è convocato, di comune accordo tra le parti, almeno due volte l'anno, al fine di definire il piano annuale di lavoro comune da implementare in linea con il programma delle attività di cui all'articolo 2 e di verificarne l'attuazione.
4. La sede del Gruppo di Coordinamento è a Roma, presso la sede dell'ANCI.



**Art. 4**

**(Attuazione del programma di attività)**

1. Il Dipartimento e l'ANCI pongono in essere, tenuto conto delle eventuali risorse finanziarie all'uopo disponibili, specifiche azioni per la promozione del presente Protocollo attraverso iniziative, progetti, attività convegnistica e di diffusione tramite media, anche attraverso l'appuntamento annuale dell'ANCI "Codice Rosso".
2. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 punto 4) potranno essere sottoscritti specifici Accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplinino gli aspetti organizzativi, finanziari e di coordinamento. A tal fine, il DPC si impegna a coinvolgere, per gli aspetti di competenza, le Regioni e le Province Autonome interessate.

**Art. 5**

**(Modifiche)**

1. Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante Accordo sottoscritto dalle Parti, tenuto conto anche delle eventuali proposte formulate dal Gruppo di Coordinamento di cui all'art. 3.

**Art. 6**

**(Durata)**

1. Il presente Protocollo ha la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da prodursi da una delle Parti entro due mesi dalla scadenza.

**Art. 7**


**(Controversie)**

In caso di controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Roma, 24 maggio 2013

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Franco Gabrielli



IL DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE  
DELL'ANCI

Wladimiro Boccali

